



## **AVVISO DI ACCREDITAMENTO**

### **SCREENING PER LA PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DI PATOLOGIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI**

*Contributo a copertura totale o parziale dei  
costi di effettuazione presso strutture  
convenzionate*

**Anno 2025/2026**

## **Indice**

### Premessa

- Art. 1        Oggetto dell'Avviso di accreditamento
- Art. 2        Soggetti ammessi alla procedura di accreditamento
- Art. 3        Requisiti di ammissione alla procedura di accreditamento
- Art. 4        Prestazioni oggetto dell'accreditamento
- Art. 5        Accreditamento
- Art. 6        Modalità e tempi della procedura di accreditamento
- Art. 7        Istruttoria e pubblicazione dell'elenco degli operatori accreditati
- Art. 8        Adempimenti a cura della struttura esecutrice
- Art. 9        Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 10       Verifiche e controlli
- Art. 11       Responsabile del procedimento
- Art. 12       Ricorsi
- Art. 13       Note informative

## **PREMESSA**

Nell'ambito delle prestazioni e dei servizi di welfare finanziati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici iscritti ad essa, l'INPS, a seguito dell'istituzione in via permanente della prestazione denominata "Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari", intende procedere alla pubblicazione di un bando avente ad oggetto l'erogazione di contributi a copertura dei costi di effettuazione di screening sanitari per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari, riservato a soggetti nati tra il 01/01/1958 e il 31/12/1990.

## **Articolo 1 – Oggetto dell'avviso di accreditamento**

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, l'Istituto intende procedere all'individuazione e all'accreditamento di operatori specializzati in campo sanitario, provvisti delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l'espletamento delle tipologie di screening che saranno previste dal Bando e richieste dagli utenti.

## **Articolo 2 – Soggetti ammessi alla procedura di accreditamento**

1. Sono ammesse alla procedura di accreditamento tutte le strutture operanti in campo sanitario (centri medici, ambulatori polispecialistici, laboratori analisi) che siano provviste delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l'espletamento, all'interno della propria struttura, di almeno una delle tipologie di screening di cui all'art. 4.
2. Ove l'azienda proponente abbia una struttura societaria organizzata con più presidi sanitari territoriali, l'accreditamento può essere richiesto per ciascuna struttura esecutrice, ovvero può essere richiesto dal solo rappresentante legale della società, che dovrà indicare quali sono le strutture esecutrici facenti capo alla stessa, indicando per ciascuna il nome del Direttore sanitario, che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa della Regione di appartenenza.

## **Articolo 3 – Requisiti di ammissione alla procedura di accreditamento**

1. Alla data di presentazione della domanda di accreditamento il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - autorizzazione allo svolgimento dell'attività sanitaria rilasciata secondo le vigenti norme nazionali e/o regionali;
  - iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla CCIAA competente per le specifiche attività oggetto della proposta di accreditamento;
  - regolarità ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;

- non essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; oppure, essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, indicando numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca, giudice emittente, natura del provvedimento, nominativo del custode o dell'amministratore giudiziario o finanziario (da indicare obbligatoriamente nelle note della procedura di richiesta di accreditamento);
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non avere pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati;
- assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575 del 31 maggio 1965, nei confronti del titolare dell'impresa o del direttore sanitario, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per tutti i reati di cui all'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti del titolare

- dell'impresa o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; nei confronti dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; nei confronti dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) ovvero del socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- insussistenza di condanne a carico del titolare dell'impresa o del direttore sanitario, se si tratta di impresa individuale; a carico dei soci o del direttore sanitario, se si tratta di società in nome collettivo; a carico dei soci accomandatari o del direttore sanitario, se si tratta di società in accomandita semplice; a carico dei propri amministratori muniti di potere di rappresentanza del proprio direttore sanitario, del socio unico (persona fisica) e del socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, per le quali i medesimi abbiano beneficiato della non menzione;
  - regolarità contributiva (DURC online in corso di validità per tutte le sedi operative nazionali del fornitore del servizio);
  - regolarità rispetto alla normativa antimafia;
  - non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  - non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 debbono essere oggetto di autodichiarazione, ex D.P.R. n. 445 del 2000, in linea con le previsioni di cui al successivo art. 6, punto 3.
3. I soggetti proponenti dichiarano di essere consapevoli che è facoltà dell'Istituto procedere in qualsiasi momento alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex DPR 445/2000.
4. In caso di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art.76 della normativa di cui al comma precedente.
5. Il mancato possesso di uno solo dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, determinerà l'esclusione dalla procedura di accreditamento.

#### **Articolo 4 – Prestazioni oggetto dell'accreditamento.**

1. I "pacchetti" di screening oggetto dell'accreditamento devono essere eseguiti secondo il protocollo sanitario riportato nelle seguenti tabelle, entro il costo massimo indicato al comma 2 del presente articolo.

SCREENING ONCOLOGICO - tipologie	PROTOCOLLO SANITARIO
<b>Tumori dell'apparato genitale maschile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita urologica</li> <li>- Ecografia pelvica sovrapubica</li> <li>- Ricerca Antigene Prostatico Specifico (PSA e PSA free)</li> </ul>
<b>Tumori dell'apparato genitale femminile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita ginecologica</li> <li>- Ecografia pelvica sovrapubica</li> <li>- Pap test</li> </ul>
<b>Tumori della pelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita dermatologica</li> <li>- Dermatoscopia (microscopia ad epiluminescenza)</li> </ul>

SCREENING CARDIOLOGICO	PROTOCOLLO SANITARIO
<b>SCREENING CARDIOLOGICO</b>	<p>a) Analisi del sangue, con i seguenti analiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Calcio [S]</li> <li>o Cloro [S]</li> <li>o Potassio sierico [S]</li> <li>o Sodio sierico [S]</li> <li>o Magnesio sierico [S]</li> <li>o Creatininemia [S]</li> <li>o Colesterolo totale [S]</li> <li>o Colesterolo LDL sierico [S] Determinazione diretta</li> <li>o Colesterolo HDL sierico [S]</li> <li>o Aspartato aminotransferasi (AST)(GOT) sierica [S]</li> <li>o Alanina aminotransferasi (ALT)(GPT) sierica [S]</li> <li>o LDH-Latticodeidrogenasi sierica [S]</li> <li>o Emocromo</li> <li>o BNP</li> <li>o TSH</li> <li>o Hb glicosilata</li> <li>o Fibrinogeno</li> </ul> <p>b) Misurazione della pressione arteriosa, altezza e peso.</p> <p>c) Elettrocardiogramma, effettuato tramite elettrocardiografo digitale con 12 tracce.</p>

	<p>d) Visita cardiologica con inserimento dei dati anagrafici ed anamnestici di base, nonché, sulla base degli esiti degli esami eseguiti ed indicati alle lettere a, b, c, l'eventuale individuazione del relativo trattamento terapeutico e/o di ulteriori indagini diagnostiche da effettuare.</p> <p>e) Refertazione e comunicazione, anche via mail, dei risultati al beneficiario.</p>
--	--

2. Il rimborso massimo ammissibile ammonta ad € 150,00 per lo screening dei tumori della pelle, ad € 180,00 per lo screening dei tumori dell'apparato genitale maschile e femminile, ad € 200,00 per lo screening cardiologico, oltre all'imposta di bollo. La spesa eventualmente eccedente rimarrà a carico del beneficiario.
3. In caso di screening cardiologico il referto medico, oltre a restituire i risultati dell'esame strumentale, deve dare indicazioni al beneficiario del relativo eventuale trattamento terapeutico e/o di ulteriori indagini diagnostiche da effettuare.
4. Il richiedente la prestazione di screening ammesso al beneficio riceve un voucher spendibile presso qualsiasi struttura accreditata, da esibire in sede di prenotazione, con una validità di 60 giorni dalla data di accettazione del beneficio stesso.

## **Articolo 5 – Accreditamento**

1. I soggetti proponenti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, verranno inclusi nell'elenco delle strutture accreditate, che verrà pubblicato sul sito istituzionale.
2. La struttura accreditata si impegna a comunicare all'INPS, in forma anonima e nel rispetto della normativa Privacy, l'esito degli screening eseguiti, evidenziando quelli che sono risultati a rischio di patologie. La tempistica e le modalità di

trasmissione delle suddette evidenze costituiranno oggetto di apposita informativa.

## **Articolo 6 - Modalità e tempi della procedura di accreditamento**

1. Le proposte di accreditamento per la presente campagna di screening dovranno essere presentate esclusivamente, e a pena di irricevibilità, per via telematica a decorrere **dalle ore 12.00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12.00 del 31 marzo 2026**, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per procedere all'accreditamento:

- Richiedere l'abilitazione all'accesso di richiesta di accreditamento, inviando tramite PEC alla Direzione Regionale competente il **mod. RA013, reperibile in allegato al presente Avviso**. Dopo aver ricevuto conferma dell'abilitazione da parte della Direzione Regionale procedere con le seguenti fasi:
  - i) inserire nel motore di ricerca del sito la parola "Screening";
  - ii) selezionare la pagina "Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie";
  - iii) cliccare su "Utilizza il servizio";
  - iv) cliccare sulla voce "Portale Prestazioni Welfare – Operatore Screening (dal 2025)";
  - v) procedere con l'inserimento delle credenziali di accesso.

2. Il primo accesso dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'azienda; dopo l'inserimento di codice fiscale e SPID (o altre credenziali di accesso) sarà visualizzata una sezione da compilare, in cui andranno riportati tutti i dati identificativi del soggetto richiedente.
3. Il legale rappresentante dovrà rendere la seguente dichiarazione: "*Il rappresentante legale della struttura proponente con la presente chiede di aderire al Progetto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Avviso Screening gratuito per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari*" con le modalità ivi disciplinate.

Il legale rappresentante della Struttura sanitaria deve, altresì, dichiarare che:

- in caso di pluralità di strutture esecutrici, ciascun soggetto esecutore è in possesso della capacità di svolgimento delle prestazioni di screening oggetto dell'Avviso di convenzionamento con relativa visita specialistica e valutazione del referto ed accetta le condizioni economiche ivi indicate;
- che le seguenti strutture esecutrici costituiscono presidi territoriali della società di cui sono rappresentante legale;
- la Struttura è in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2 e 3 dell'Avviso di accreditamento e di essere a conoscenza che la mancanza di uno solo dei requisiti determinerà l'esclusione dalla procedura di accreditamento;
- ciascuna delle strutture esecutrici è in possesso dell'autorizzazione prevista dalla normativa nazionale e regionale di riferimento per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie.

L'accesso successivo potrà essere delegato ad altro operatore: nel campo dedicato dovranno essere indicate tutte le strutture esecutrici facenti capo alla Struttura sanitaria, la loro ubicazione geografica e il loro codice fiscale.

4. Il rappresentante legale e i soggetti delegati ad operare in procedura devono preventivamente presentare la richiesta di abilitazione ai servizi telematici (Mod RA013) indirizzata alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano di competenza.
5. Tutti i campi devono obbligatoriamente essere compilati.
6. Ciascuna struttura verrà contrassegnata con un codice.

#### **Articolo 7 - Istruttoria e pubblicazione dell'elenco degli operatori accreditati**

1. Le proposte di accreditamento, presentate con le modalità descritte nel precedente articolo, saranno istruite dalla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, che verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al presente Avviso.
2. Qualora il richiedente ometta di compilare, contrassegnare e/o allegare quanto richiesto, la proposta sarà respinta.
3. La Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali si riserva la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti e/o integrazioni, mediante la stessa procedura

informatica oppure all'indirizzo di posta elettronica indicata in sede di accreditamento.

4. Qualora i soggetti richiedenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 3 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'istanza di accreditamento sarà definitivamente respinta.
5. Al termine dell'istruttoria, le strutture risultate conformi alle caratteristiche richieste saranno inserite in un apposito elenco on line, fruibile dal Portale istituzionale nella specifica sezione dedicata al presente Avviso.
6. L'elenco sarà articolato per regione e provincia/città metropolitana.
7. L'Istituto invierà successivamente, con PEC, ad ogni struttura accreditata, un modulo da restituire, su carta intestata della società, compilato con tutte le indicazioni necessarie all'effettuazione dei pagamenti; detta dichiarazione dovrà essere rinviaata con PEC alla casella:  
[dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it), indicando nell'oggetto: "Accredito Screening-indicazione pagamenti".

#### **Articolo 8 – Adempimenti a cura della struttura esecutrice**

1. La struttura esecutrice dovrà accertare la corrispondenza tra la titolarità del voucher ed i dati anagrafici del soggetto che richiede l'esecuzione dello screening.
2. I beneficiari riceveranno un voucher, provvisto di QR CODE, che dovranno presentare alla struttura prescelta per la somministrazione dello screening selezionato. La struttura accreditata procederà alla verifica di validità del voucher in via telematica, alla contestuale presa in carico dello stesso e all'inserimento della data fissata per l'esecuzione dello screening, che dovrà avvenire entro i successivi 45 giorni: diversamente, non sarà possibile la presa in carico ed il voucher resterà nella disponibilità dell'utente.
3. Non sarà possibile prendere in carico il voucher dopo la data di scadenza indicata sul voucher stesso o in assenza della fissazione della data di esecuzione.
4. La scadenza del voucher non sarà prorogabile.

5. La fattura intestata al beneficiario, relativa alla prestazione eseguita, dovrà essere inserita dalla struttura esecutrice sul portale dell'Istituto ai fini del rimborso da parte dell'INPS; l'inserimento dovrà essere effettuato entro 60 gg. dalla data di esecuzione dello screening. In caso di mancato rispetto di detto termine, l'Istituto non garantisce i tempi di rimborso indicati al successivo art. 9.
6. Le fatture non saranno più caricabili oltre il **31/03/2027**, data in cui sarà disabilitata in modo definitivo la procedura di inserimento.
7. La Struttura esecutrice ha l'onere di comunicare all'Istituto, o a soggetto terzo eventualmente selezionato dall'Istituto - in forma aggregata e rigorosamente anonima e nel pieno rispetto della normativa di privacy - l'esito degli screening eseguiti, evidenziando quelli che sono risultati a rischio di patologie, per la raccolta dati, che potranno costituire oggetto di indagine statistica e scientifica.
8. Ai sensi dell'art.78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la Struttura esecutrice ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie oggetto di rimborso da parte dell'Istituto e fatturate dalla stessa direttamente in capo al beneficiario. Il dato è fornito mediante il Sistema Tessera Sanitaria (STS).

#### **Articolo 9 – Fatturazione e modalità di pagamento**

1. All'atto dell'inserimento dei dati identificativi del soggetto proponente, il rappresentante legale dovrà indicare nell'apposito campo il codice IBAN sul quale andranno accreditati i pagamenti delle prestazioni.
2. L'INPS procederà al saldo delle fatture pervenute nel secondo mese successivo all'inserimento, con bonifico accreditato sull'IBAN comunicato all'atto della richiesta di adesione.

#### **Articolo 10 – Verifiche e controlli**

1. I soggetti proponenti si impegnano a consentire all'Inps di effettuare, con ampia ed insindacabile facoltà, verifiche e controlli circa la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso. A tal fine i soggetti proponenti renderanno immediatamente disponibili i documenti e le informazioni richieste. Nessuna

limitazione potrà essere opposta in relazione a questioni di tutela della riservatezza di dati personali, per il cui trattamento, da parte dell'Inps, sarà acquisito, a cura del soggetto accreditato, ove necessario, il relativo consenso.

2. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti minimi del presente Avviso. I controlli sono finalizzati a verificare la conformità delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento rispetto ai servizi erogati.
3. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 l'Istituto eseguirà controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
4. L'accertamento di false dichiarazioni in relazione ai requisiti soggettivi per l'accreditamento di cui all'art.3 dell'Avviso comporterà altresì l'esclusione dalla presente procedura di accreditamento.
5. È fatta salva, comunque, la facoltà per l'Inps di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni presso le competenti sedi giudiziali.
6. Ogni eventuale richiesta di risarcimento danni attiene esclusivamente al rapporto tra l'Istituto medesimo e le strutture accreditate, in relazione all'eventuale mancato rispetto dei requisiti della prestazione da eseguirsi. L'Istituto resta estraneo al rapporto contrattuale tra la struttura ed i beneficiari, non risponde di eventuali inadempienze contrattuali, né dei danni eventualmente recati all'utente e, pertanto, non potrà essere coinvolto in eventuali controversie tra le parti e con terzi.

#### **Articolo 11 - Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai Fondi mutualistici.

## **Articolo 12 – Ricorsi**

1. In caso di ricorsi giudiziari tra l'INPS e i soggetti fornitori del servizio il foro competente è quello di Roma.

## **Articolo 13 - Note informative**

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Area Politiche di assistenza ed inclusione sociale per gli iscritti ai Fondi mutualistici, indirizzando la richiesta alla casella istituzionale: [Welfare.screening@inps.it](mailto:Welfare.screening@inps.it). Per problematiche di carattere esclusivamente tecnico è possibile scrivere alla casella istituzionale: [supportotecnico.accreditamento@inps.it](mailto:supportotecnico.accreditamento@inps.it)

Roma, 22 ottobre 2025

*f.to in originale*

Giorgio Fiorino

Direttore centrale